

REGOLAMENTO (UE) 2015/2338 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2015****che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per i registratori di volo, i sistemi di localizzazione subacquea e i sistemi di monitoraggio degli aerei**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario che l'esercizio di determinati aeromobili soddisfi i requisiti essenziali stabiliti all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008. In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 è opportuno che la Commissione adotti le norme di attuazione necessarie a stabilire le condizioni per l'impiego sicuro dell'aeromobile.
- (2) Il fonoregistratore in cabina di pilotaggio (CVR) mira a fornire elementi per l'inchiesta di sicurezza effettuata dall'autorità investigativa per la sicurezza in caso di incidente o inconveniente. Il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ stabilisce garanzie pertinenti di protezione relativamente alla divulgazione dei dati del CVR in caso di apertura di un'inchiesta di sicurezza. Con l'introduzione della gestione della sicurezza, si rileva che il CVR può essere utilizzato al di fuori del contesto di un'inchiesta di sicurezza al fine di mantenere o migliorare la sicurezza. Occorre quindi modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione⁽³⁾ al fine di rendere più severe le condizioni che mirano a prevenire efficacemente l'uso e la divulgazione impropri delle registrazioni del CVR.
- (3) Allo scopo di migliorare le prestazioni complessive dei registratori di volo e di facilitare il recupero di un aeromobile e dei suoi registratori di volo dopo un incidente avvenuto sopra uno specchio d'acqua, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) ha proposto vari miglioramenti all'attuale requisito di sicurezza. Tali miglioramenti comprendono l'abbandono di tecnologie di registrazione obsolete quali nastri e fili magnetici, l'estensione della durata minima di registrazione del CVR, nonché l'estensione del tempo di trasmissione del dispositivo di localizzazione subacquea dei registratori di volo e la dotazione di un dispositivo di localizzazione subacquea con portata di rilevazione molto estesa nei velivoli che effettuano voli prolungati sopra specchi d'acqua. È quindi opportuno modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 per tener conto di detti miglioramenti di sicurezza.
- (4) È necessario prendere in considerazione la scomparsa del volo MH 370 l'8 marzo 2014 e le raccomandazioni formulate nella riunione multidisciplinare dell'ICAO del 12-13 maggio 2014 sul monitoraggio globale. È opportuno che la posizione degli aeromobili di trasporto pubblico sia nota in ogni momento, anche in luoghi remoti, al fine di agevolare la localizzazione dell'aeromobile in caso di comportamento anomalo, di emergenza o di incidente. Ove possibile, è auspicabile che i meccanismi di monitoraggio degli aerei siano in grado di funzionare anche in caso di interruzione della normale alimentazione elettrica a bordo e non possano essere

⁽¹⁾ GUL 79 del 13.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GUL 295 del 12.11.2010, pag. 35).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 296 del 25.10.2012, pag. 1).

